

Disciplina delle perdite su crediti aggiornata al codice della crisi

Nel nuovo TUIR i riferimenti alla legge fallimentare sono stati sostituiti con le disposizioni vigenti.

L'art. 110 comma 9 del DLgs. 117/2026, che dal 2027 sostituirà l'attuale TUIR (vale a dire, il DPR 917/86, applicabile fino al **31 dicembre 2026**), amplia agli istituti regolati dal DLgs. 14/2019 la disciplina delle perdite su crediti vantati verso debitori sottoposti a procedure concorsuali.

Viene così "indirettamente" attuato quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lett. a) n. 3) della L. 111/2023 (legge delega di riforma fiscale), ai sensi del quale i relativi DLgs. attuativi dovevano **estendere** a tutti gli istituti disciplinati dal DLgs. 14/2019 le disposizioni previste dagli artt. 88 comma 4-ter e 101 comma 5 dell'attuale TUIR.

Come già osservato nel DPR da ultimo citato la delega fiscale è stata attuata soltanto dal lato del debitore.

Riguardo alle perdite su crediti, invece, l'applicazione delle regole di **deducibilità** previste dall'art. 101 comma 5 del TUIR appare certa soltanto con riferimento alla liquidazione giudiziale e alla composizione negoziata della crisi.

Riguardo al primo istituto, infatti, l'art. 349 comma 1 del DLgs. 14/2019 dispone che, nelle disposizioni normative vigenti, i termini "fallimento", "procedura fallimentare", "fallito", nonché le espressioni dagli stessi termini derivate, devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale" e loro derivati, con salvezza della **continuità** delle fattispecie.

Per quanto sopra, la liquidazione giudiziale può già ritenersi compresa tra le procedure concorsuali che consentono la deducibilità **“in ogni caso”** della perdita su eventuali crediti vantati verso i debitori ad esso sottoposti dalla data della relativa sentenza dichiarativa. Pertanto, a partire da tale momento, la perdita è comunque deducibile senza la necessità di fornire la dimostrazione degli elementi certi e precisi.

La perdita è, inoltre, deducibile **“in ogni caso”** se il debitore è assoggettato a procedure estere **equivalenti** alla stessa liquidazione giudiziale, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda la **composizione negoziata**, se essa è conclusa tramite contratto o accordo di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019 o accordo di ristrutturazione di cui all'art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019, si applicano le misure di favore previste in materia di perdite su crediti e sopravvenienze attive da esdebitamento (art. 25-bis comma 5 del DLgs. 14/2019).

Pertanto, le perdite derivanti dal mancato incasso di un credito nell'ambito della composizione negoziata sono deducibili in ogni caso (ex art. 101 comma 5 del TUIR), **senza** la necessità di fornire la prova degli elementi **certi e precisi** (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. 5/2026, § 3.8), dalla pubblicazione nel Registro delle imprese:

- del contratto o dell'accordo di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) e c) del DLgs. 14/2019;
- oppure dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 23 comma 2 lett. b) dello stesso DLgs. 14/2019.

Il **“nuovo”** TUIR (come detto, DLgs. 117/2026, applicabile dal **1° gennaio 2027**) supera la questione, dal momento che, in base al citato art. 110 comma 9, le perdite su crediti sono deducibili **“in ogni caso”** se il debitore, in alternativa:

- è assoggettato a **procedure concorsuali**;
- ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 57 del DLgs. 14/2019;
- ha concluso accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento ai sensi dell'art. 56 del citato DLgs. 14/2019;
- è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un **adeguato** scambio di informazioni.

Viene poi confermato che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale **dalla data** della sentenza dichiarativa della liquidazione giudiziale o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della sentenza di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese.

(MF/ms)